

IL MAESTRO DI SCI ASPETTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

*Circolare informativa
(aggiornata con la Legge di stabilità 2016)*

Alla luce della Legge di stabilità 2016, sulla base delle intervenute modifiche legislative e delle interpretazioni rese dagli uffici fiscali e previdenziali competenti (Agenzia delle Entrate – INPS – Ministero Lavoro e Politiche Sociali), di seguito vengono riepilogati sinteticamente i principali aspetti per l'inquadramento fiscale e previdenziale del maestro di sci.

INQUADRAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Prestazione occasionale

Viene ribadito che la prestazione occasionale, svolta prevalentemente per gli sci club e le scuole di sci, non è più applicabile al maestro di sci, in quanto:

- 1) professionista iscritto ad un albo professionale, disciplinato da un ordine/collegio, riconosciuto a livello Nazionale e Regionale, con apposite leggi;
- 2) le prestazioni del maestro di sci non rientrano tra quelle per le quali la normativa prevede una possibile prestazione occasionale;
- 3) le prestazioni del maestro di sci non hanno, e non possono avere, il requisito della occasionalità, essendo svolte nell'ambito dell'esercizio di una professione riconosciuta e disciplinata (di cui al precedente punto 1).

Prestazione professionale

L'attività svolta dal maestro di sci, per quanto sopra detto, è a tutti gli effetti attività professionale e pertanto soggiace alle relative normative fiscali e previdenziali.

ASPETTI FISCALI

Imposta sul valore aggiunto – I.V.A.

L'attività di maestro di sci, svolta in forma di libero professionista, senza essere socio o associato ad alcuna scuola di sci, è assoggettata a IVA e, di conseguenza, soggetta ai seguenti adempimenti ai fini IVA:

- apertura della Partita IVA con l'apposito codice attività;
- fatturare le prestazioni, assoggettate a IVA con l'aliquota del 22% - articolo 21 del DPR 633/1972;
- tenere i registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti – articoli 23 e 25 del DPR 633/1972;
- conservare le fatture emesse e ricevute e tutta la documentazione contabile e fiscale – art. 39 del DPR 633/1979;
- effettuare le liquidazioni iva periodiche (mensili o trimestrali) – art. 27 del DPR 633/1972;

- presentare la dichiarazione annuale IVA in via telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i maestri che esercitano l'attività come soci o associati ad una scuola di sci, non si applicano le disposizioni IVA sopra esposte, in quanto soggetti non titolari di partita iva.

Imposta sui redditi – I.R.PE.F.

L'attività di maestro di sci può essere esercitata, principalmente, come libero professionista o come socio o associato ad una scuola di sci. Conseguentemente ne derivano due tipologie di reddito:

- 1) redditi derivanti dall'attività esercitata come libero professionista;
- 2) redditi derivanti dall'attività esercitata come socio o associato ad una scuola di sci.

1) I redditi derivanti dall'attività di libero professionista sono disciplinati come redditi di lavoro autonomo, dagli articoli 53 e 54 del DPR 917/1987 (TUIR).

Il reddito è determinato con il principio di "cassa", quale differenza tra gli incassi e i pagamenti.

Per le sole prestazioni rese ai clienti Sci Club e Scuole di Sci, trattandosi rispettivamente di enti associativi, associazioni professionali o società, il maestro libero professionista deve applicare una ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, da calcolarsi sul compenso percepito e da esporre in fattura, di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.

Tale reddito deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi, quadro "E" del Modello Unico, e si cumula con eventuali altri redditi (redditi di lavoro dipendente, di fabbricati, di partecipazione in società di persone, di capitale, d'impresa e diversi), da presentare in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno.

2) I redditi derivanti dall'attività esercitata come soci o associati ad una scuola di sci, sono disciplinati come redditi prodotti in forma associata, dall'articolo 5 del DPR 917/1987 (TUIR).

Tali redditi devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi, quadro "H" del Modello Unico e si cumula con eventuali altri redditi.

Regime fiscale agevolativo – regime forfetario

Per i maestri di sci liberi professionisti (non associati ad una scuola) titolari di partita IVA e per i giovani maestri che intendono aprire per la prima volta la partita IVA, il regime forfetario può rappresentare una opportunità fiscale.

La Legge di stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla Legge 190/2014.

Dal 1/01/2016 il nuovo regime forfetario prevede due aliquote di imposta sostitutiva dell'Irpef:

- 15% in generale;
- 5% per chi inizia l'attività.

I requisiti per accedere al regime forfetario, di principale interesse per i maestri di sci:

- compensi non superiori a € 30.000,00 nel periodo precedente;
- costo dei beni strumentali di importo non superiori a € 20.000,00 nel periodo precedente.

Tra le cause ostative all'accesso al regime forfetario, quelle di principale interesse per i maestri di sci, risultano:

- la partecipazione contemporanea in società di persone (snc-sas), associazioni professionali e srl trasparenti;
- possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000,00 nell'anno precedente; la soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le agevolazioni del regime forfetario:

- imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15%, o del 5% se inizio attività, da applicare sul reddito calcolato forfetariamente applicando sui compensi la percentuale di redditività del 78%, dedotti i contributi INPS;
- per le prestazioni rese agli enti e alle associazioni o società (sci club e scuole di sci) non si applica la ritenuta d'acconto;
- esenzione da IVA, la prestazione professionale è esente dall'applicazione dell'IVA, con conseguente esonero da tutti gli adempimenti IVA (liquidazioni – dichiarazione annuale – tenuta dei registri);
- esonero dall'applicazione degli Studi di settore e dei Parametri;
- esonero da Irap.

Il regime forfetario non ha limiti di tempo, in termini di durata, ad eccezione dell'imposta sostitutiva del 5% che ha una durata di 5 anni e si applica ai contribuenti che iniziano l'attività purchè;

- non sia stata esercitata altra attività nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, anche in forma associata;
- l'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Ovviamente i maestri di sci che esercitano l'attività come soci o associati ad una scuola di sci, non sono interessati dal regime sopra esposto, in quanto soggetti non titolari di partita iva.

ASPETTI PREVIDENZIALI

Inps – Gestione commercianti

Ai fini contributivi il maestro di sci, che esercita l'attività in forma di libero professionista (con partita iva) o di socio o associato ad una scuola di sci (senza partita iva), è tenuto ad aprire la propria posizione contributiva all'INPS "Gestione Commercianti".

I contributi si distinguono in "fissi" e "eccedenti".

I primi devono essere versati mediante modello F24, a prescindere dal reddito conseguito e dichiarato, in 4 rate trimestrali alle seguenti date: 16/05 – 16/08 – 16/11 – 16/02.

Qualora il reddito superi la soglia fissata annualmente dall'Inps, sul maggior reddito sono dovuti i contributi eccedenti, da versare a saldo e in acconto in sede di dichiarazione dei redditi, con le stesse scadenze e modalità dell'IRPEF.

L'INPS ha precisato, con il messaggio 20027/2012, che l'obbligo contributivo dei maestri di sci alla Gestione Commercianti non è soggetto a sospensione nonostante la stagionalità dell'attività, con l'eccezione del maestro non titolare partita IVA.

Di seguito vengono riepilogate le casistiche più frequenti:

- *Maestro di sci libero professionista titolare di partita iva*

Iscrizione Inps presso la Gestione Commercianti per l'intero anno senza possibilità di sospensione/cancellazione;

- *Maestro di sci associato a scuola di sci costituita in forma di associazione professionale non titolare di partita iva*

Iscrizione Inps presso la Gestione Commercianti con possibilità di cancellare la posizione a fine stagione (30 aprile) e di effettuare una nuova iscrizione all'inizio della stagione successiva (1 dicembre). Al riguardo si ricorda che un giorno di iscrizione del mese comporta l'obbligo contributivo per l'intero mese.

- *Maestro di sci libero professionista o associato a scuola di sci con inquadramento previdenziale sia in veste di lavoratore dipendente (attività prevalente) che in veste di autonomo (professionista, artigiano o commerciante)*

No iscrizione Inps in veste di Maestro di Sci presso la Gestione Commercianti, sulla base del principio della prevalenza.

I Maestri di sci titolari di partita IVA, che rientrano nel regime fiscale forfetario possono beneficiare di una riduzione dei contributi del 35%.

Le modalità di opzione per beneficiare di tale riduzione verranno stabilite dall'INPS con apposito provvedimento/circolare.

INQUADRAMENTO COME LAVORO ACCESSORIO

In ultimo si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una istanza di interpello, prot. n.37/22564 del 22/12/2015 interpello 32/2015, presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, riterrebbe applicabile l'utilizzo dei "voucher" in relazione all'attività di Maestro di sci.

L'applicazione sarebbe quindi possibile laddove l'attività sia svolta dal Maestro di sci nei confronti di una Scuola di sci, entro i limiti di compenso annuale previsti dalla normativa.

Aosta, lì 18.01.2016


Pierfrancesco Frau